

# **STATUTO**

## **SALERNO MOBILITA' -S.P.A.**

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: SALERNO SA PIAZZA PRINCIPE AMEDEO 6

Codice fiscale: 03309020653

Numero Rea: SA - 287251

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 17-05-2012 - Statuto completo .....	2
--	---

**SALERNO MOBILITA'**  
*società per azioni*

**STATUTO**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

Ai sensi degli artt. 112 ss. del D.Lgs. 267/00 è costituita una società per azioni con la partecipazione di capitale pubblico, soggetta al controllo e all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Salerno con la denominazione di

**"SALERNO MOBILITA' S.p.a."**

**ART. 2 - SOCI**

1 - La società potrà essere partecipata da soggetti pubblici e privati.

Fino a quando la società è partecipata totalmente dal Comune di Salerno ed opera in regime di in house providing, il socio pubblico – ai sensi dell'art. 113, comma 5, sub. c) D.Lgs. 267/2000 - ha l'obbligo di esercitare sulla società partecipata controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

**ART. 3 - SEDE**

1 - La società ha sede legale in Salerno.

2 - La società ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, uffici, stabilimenti, agenzie e rappresentanze e di sopprimerli con facoltà di modifica della sede legale da parte del Consiglio di Amministrazione, sempre all'interno del territorio del Comune di Salerno.

**ART. 4 - DURATA**

La durata della società è stabilita sino al 31.12.2025 salvo proroga o anticipato scioglimento con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

**ART. 5 - OGGETTO**

La società ha per oggetto:

1) prestazioni di servizi concernenti la custodia, in aree coperte e scoperte, la rimozione ed il trasporto, nonché la manutenzione, la riparazione ed ogni altra prestazione accessoria di autoveicoli, di motoveicoli, di autocarri e di qualsiasi altro mezzo di trasporto.

La società potrà, ancora, realizzare opere e infrastrutture da destinare all'ampliamento dei propri servizi, nonché effettuare ricerche e studi di settore.

2) La società può, inoltre, eseguire le seguenti attività :

a) coordinamento delle attività di parcheggio a rotazione e delle tariffe con gli altri soggetti pubblici e privati che gestiscono la sosta secondo principi e logiche determinate dall'amministrazione comunale;

b) progettazione e attuazione di soluzioni tariffarie per il pagamento della sosta con carte valore e dispositivi utili a consentirne l'utilizzo anche per il trasporto pubblico gestendo le procedure di calcolo e riparto dei corrispettivi fra i diversi soggetti erogatori di servizi;

c) progettazione e realizzazione di parcheggi pubblici in conformità agli indirizzi di pianificazione dell'Amministrazione Comunale anche attraverso intese con soggetti pubblici territoriali e imprese;

d) progettazione e realizzazione di sistemi di monitoraggio automatico dello stato di occupazione dei parcheggi pubblici rotativi e gestione di sistemi informativi attraverso messaggi variabili per informare sullo stato di saturazione progressiva dei parcheggi e per fornire all'utenza altre informazioni sulla mobilità;

e) progettazione e realizzazione di contrassegni non contraffattibili di autorizzazione alla circolazione e sosta, su disposizione del Comune, gestione informatizzata dati e banca dati aventi diritto;

f) gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta;

- g) gestione servizi di custodia veicoli rimossi e procedure e attività di demolizione rottami;
  - h) gestione servizi di applicazione dispositivi omologati di immobilizzo autoveicoli in divieto di sosta;
  - i) progettazione e gestione servizi di campagne informative per la mobilità delle persone e delle merci, in particolare promozione, ricerca, integrazione e gestione delle esperienze di mobilità sostenibile complementari ai servizi di trasporto pubblico (bike sharing, car sharing, carpooling etc), con facoltà di locare limitate porzioni delle aree di parcheggio a idonei soggetti privati e/o pubblici capaci di fornire (eventualmente a pagamento) al cittadino gli strumenti necessari per fruire materialmente delle dette esperienze di mobilità sostenibile;
  - l) progettazione e ricerca dati sulla domanda di parcheggio per accertare stato fabbisogni, accettabilità tariffe di sosta;
  - m) servizi e interventi di segnaletica stradale;
  - n) installazione, riparazione, manutenzione e gestione di ascensori o di ogni altro impianto meccanico e/o automatico oleodinamico per il trasporto di persone e/o cose (scale mobili ecc.);
  - o) realizzazione e gestione di opere ed infrastrutture da destinare all'ampliamento dei propri servizi, ivi compreso box auto, pertinenziali e non, anche mediante project financing; nonché effettuare ricerche e studi di settore;
  - p) realizzazione e gestione di reti pubblicitarie con ogni forma e mezzo esclusivamente all'interno delle aree dove viene svolto il servizio;
  - q) gestione di servizi pubblici di trasporto, locale, regionale, infraregionale, nazionale ed internazionale di persone e merci, consistenti nell'insieme dei sistemi di mobilità: terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei, che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nonché i servizi di trasporto privato, sia in Italia che all'estero, con le modalità, negli ambiti e con le limitazioni sopraelencate per il trasporto pubblico;
  - r) gestione di servizi aeroportuali, di stazioni marittime, di nodi di interscambio, di centri intermodali e di interporti;
  - s) realizzazione e gestioni delle infrastrutture per la mobilità (parcheggi, parchimetri, ecc);
- 3) La società realizza e gestisce tali attività e servizi direttamente "per conto", in convenzione, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma e può, altresì, effettuare dette attività e servizi, a seguito di richiesta di terzi, siano essi persone fisiche, enti pubblici o privati anche non soci
- 4) La società può svolgere attività commerciali collegate complementari all'oggetto sociale e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, oltre che servizi funzionali e comunque correlati, connessi, complementari ed affini al servizio di trasporto di persone e di cose ed alla mobilità in genere, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) servizi turistici di noleggio;
  - b) servizi di trasporto scolastici e per soggetti portatori di handicap;
  - c) realizzazione e gestione di linee e stazioni metroferroviarie;
  - d) costruzione ed esercizio di linee metropolitane;
  - e) valorizzazione e commercializzazioni di aree;
  - f) manutenzione di automezzi;
  - g) comunioni, consorzi di qualsiasi tipo ed altre forme associative ed escluso, in ogni caso il collocamento dei titoli.

- h) realizzazione, utilizzazione e commercializzazione dei sistemi informativi per la mobilità;
  - i) agenzie turistiche di viaggi, inclusa l'attività di operatore turistico; mediante l'organizzazione di viaggi;
  - j) esercizio di attività commerciali, incluse somministrazioni alimenti e bevande, anche nelle stazioni in genere, incluse aerostazioni, stazioni marittime, nodi di interscambio, centri intermodali e interporti;
  - k) svolgimento di studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e soggetti privati nel comparto della mobilità;
  - l) svolgimento, per conto terzi, di tutte le attività elencate ai punti che precedono, ovvero correlate e riconducibili alle stesse; direttamente o a mezzo di società controllate o collegate ovvero, nel rispetto della normativa vigente, mediante affidamenti di attività a terzi;
  - m) promozione di iniziative per ampliare la diffusione e la valorizzazione del trasporto e della mobilità in genere e dei servizi connessi.
- 5) La società può assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote di partecipazioni in società, imprese o consorzi di imprese ex art. 2602 cc, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.
- 6) La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con Istituti Pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado ed emettere obbligazioni.
- 7) La società assicura agli utenti e ai cittadini di Salerno le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

#### **ART. 6 - DOMICILIO**

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

#### **ART. 7 - CAPITALE**

- 1- Il capitale sociale è di euro 103.290,00 (centotremiladuecentonovanta) ed è diviso in numero di 1.000 azioni del valore nominale di euro 103,29 ciascuna.
- 2- Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia.
- 3- L'aumento del capitale sociale può essere realizzato anche con conferimenti di beni in natura. Il diritto di opzione può essere escluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441 del Codice Civile.
- 4- La quota del Comune di Salerno dovrà comunque risultare prevalente rispetto a quella degli altri soci e non potrà mai essere inferiore al 51% dell'intero capitale sociale.

#### **ART. 8 - PATRIMONI DESTINATI**

- 1- La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c.
- 2- La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo.

#### **ART. 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI**

- 1 - La società potrà chiedere finanziamenti esclusivamente ai soci iscritti da almeno tre mesi sul libro soci e titolari di una quota pari almeno al 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato: tali finanziamenti qualora concessi da tutti i soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, dovranno intendersi non fruttiferi di interessi salvo che la fruttuosità degli stessi non consti da delibera assembleare assunta all'unanimità.

2 - Possono essere emesse azioni di risparmio nonché obbligazioni ex art. 2410 del codice civile.

#### **ART. 10 - LE AZIONI**

1- Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore uguali diritti.

2- Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. La società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.

3- In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

4- Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art.2441 del Codice Civile è fissato in sei mesi.

5- La società previa delibera assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformità degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.

#### **ART. 11 – PRELAZIONE**

1 - Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse, in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

2 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.

3 - I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.

4 - Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

5 - Qualora le azioni poste in vendita non trovino collocamento tra i soci secondo le predette modalità, l'assemblea degli azionisti potrà autorizzarne l'acquisto a nome della società tenute presenti le disposizioni dell'art. 2357 del codice civile.

6 - Esaurita negativamente la procedura di cui sopra le azioni potranno essere alienate a terzi.

7 - La cessione di azioni dovrà avvenire previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e dopo aver svolto una selezione intesa ad individuare i soggetti più idonei in base ai seguenti elementi:

- affidabilità tecnica degli aspiranti desunta principalmente dallo svolgimento pluriennale di attività previste nello scopo sociale;
- affidabilità finanziaria desunta da indici certi e documentabili.

8 - Il trasferimento delle azioni, visto l'art.2 comma 1 del presente statuto, è consentito solo a favore di enti pubblici.

I trasferimenti compiuti in violazione di quanto al precedente capoverso sono nulli ai sensi dell'art.1418 comma 1 c.c..

#### **ART. 12 - RECESSO DEL SOCIO**

1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle seguenti deliberazioni:

- modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- trasformazione della società;
- trasferimento della sede fuori dal territorio italiano;
- revoca dello stato di liquidazione;
- modifica delle clausole statutarie concernenti il diritto di voto;
- modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.
- la proroga del termine;
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

2 - Per le modalità relative all'esercizio del diritto di recesso si rinvia alle norme del codice civile.

#### **ART.13 - UNICO SOCIO**

1 - Quando le azioni risultano appartenere ad un unico socio, gli Amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente il cognome ed il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede e cittadinanza dell'unico socio.

2 - Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli Amministratori debbono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

3 - Le dichiarazioni degli Amministratori debbono essere riportate nel libro dei soci entro giorni 30 dall'iscrizione nel Registro delle imprese.

#### **ART.14 - DIREZIONE E COORDINAMENTO**

1. La società è soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Salerno che li esercita verificando i profili gestionali, economici, patrimoniali e finanziari dell'attività svolta dalla società, nonché l'esattezza, la regolarità e l'economicità dell'amministrazione societaria.

2. Il controllo del Comune è effettuato attraverso i propri organi ed uffici, con le seguenti modalità:

a) Atti di approvazione (controllo preventivo e strategico)

La società ha l'obbligo di far pervenire al Comune di Salerno i seguenti documenti almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

1. bilancio;
2. relazione previsionale e programmatica;
3. organigramma;
4. programmi;
5. piani finanziari ed industriali;
6. modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.

Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, il Comune di Salerno, sui sopraelencati documenti, potrà inviare alla società atti di indirizzo vincolanti.

b) Monitoraggio e verifica (controllo contestuale e posteriore)

Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la società deve inviare al

Comune di Salerno, con cadenza trimestrale, una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, corredata da parere dell'organo di revisione, sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario e sull'andamento gestionale, nonché sulle relative previsioni a breve e medio termine.

Fermo restando l'adempimento di cui al comma precedente, qualora nel corso del trimestre abbiano a verificarsi eventi straordinari, in quanto tali non previsti nelle relazioni suddette, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informare immediatamente il Comune, relazionando su di essi. Anche detta relazione dovrà essere assistita dal parere dell'organo di revisione.

Il Comune di Salerno, anche nei casi previsti dai commi precedenti, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti per la società.

3. La società deve indicare negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.2497 bis l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta.

#### **ART. 15 - ORGANI DELLA SOCIETA'**

Sono organi della società:

- L'assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio Sindacale.

#### **ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

1- L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2- Fatte salve le disposizioni di legge, il rappresentante del Comune di Salerno in seno all'assemblea ordinaria partecipa alla discussione ed alla votazione, senza ulteriore e preliminare specifico mandato, su tutte le competenze dell'assemblea stessa.

#### **ART. 17 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza o in caso di impedimento, dal Vice Presidente ed in mancanza da persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2- L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

3- Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea.

4- Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario e tale verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato;
- le modalità ed i risultati della votazione;
- l'identità dei votanti, con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o se si siano astenuti.

5 - Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

#### **ART. 18 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

1 - L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

2 - Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- l'approvazione del bilancio, dei programmi, delle relazioni previsionali e programmatiche e dei piani finanziari;
- la nomina e revoca degli Amministratori, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, fatta salva la riserva delle nomine ex art. 2449 c.c. nel rispetto degli artt. 31 e 35 del presente Statuto;
- la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- la deliberazione sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; in particolare, qualora il Consiglio di Amministrazione ne abbia fatta richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi connessi a quelli oggetto della società, sulla partecipazione a società di capitali, sulle spese che impegnano la società per gli esercizi successivi, sugli acquisti e sulle alienazioni immobiliari e relative permuta.

#### **ART. 19 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- l'emissione delle obbligazioni;
- lo scioglimento della società;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

#### **ART. 20 - TRASMISSIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI AL COMUNE DI SALERNO**

Copia delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, al Comune di Salerno a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 21 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1 - L'assemblea, fermo quanto previsto dall'art. 37 comma 3, è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2 - E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

3 - L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con nota Raccomandata R.R. almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

#### **ART. 22 - ASSEMBLEA IN SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE**

1 - Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea di seconda convocazione deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data indicata per l'assemblea di prima convocazione.

2 - L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

#### **ART. 23 - ASSEMBLEA TOTALITARIA**

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo. Tuttavia in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **ART. 24 - ASSEMBLEA ORDINARIA**

1 - L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la



presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

2 - L'assemblea ordinaria in seconda convocazione e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti.

3 - L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta delle quote di capitale rappresentato.

#### **ART. 25 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

2 - In seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.

#### **ART. 26 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

1 - Per aver diritto ad intervenire all'assemblea i soci, anche se risultano regolarmente iscritti nel libro soci, devono depositare, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, le loro azioni presso la sede sociale o presso gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione.

2 - Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo delega scritta, con osservanza del disposto e dei limiti dell'art. 2372 del Codice Civile.

#### **ART. 27 - COMPUTO DEI QUORUM**

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

#### **ART. 28 - RINVIO DELL'ASSEMBLEA**

I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea di non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti dell'ordine del giorno.

#### **ART. 29 - NOMINA E SOSTITUZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1 - Gli Amministratori durano in carica per tre anni e, fermo il disposto dell'art. 2383 del codice civile, sono rieleggibili.

L'assemblea fissa il loro eventuale compenso. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2 - I consiglieri di nomina diretta di cui al successivo art.31 possono essere revocati e sostituiti in ogni momento dal Sindaco del Comune di Salerno.

3 - Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' Amministratori, fino ad un numero comunque inferiore alla maggioranza dei componenti l'organo amministrativo, i componenti restati in carica, purché la maggioranza di questi risulti costituita da nominati dell'Assemblea nel rispetto del successivo art.31, provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Resta ferma la riserva di nomina ex art. 2449 c.c. e l'osservanza di quanto previsto dal successivo art. 31.

#### **ART. 30 – AMMINISTRAZIONE**

1 - La società e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, ivi compreso il Presidente, scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società.

2 - Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica assumono l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

3 - Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e

quella dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

#### **ART. 31 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1 - Il Sindaco del Comune di Salerno, ai sensi sia dell'art. 2449 Codice Civile, sia dell'art.50 comma 8 D.Lgs 267/00, nomina il Presidente del consiglio di Amministrazione.

2 - E' comunque riservata al Sindaco del Comune di Salerno la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I restanti membri vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

3 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno; controlla la regolarita' della gestione della società riferendone al Consiglio, attua, le deliberazioni del Consiglio.

4 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo quanto previsto dal successivo art. 32 ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi. In caso di impedimento, il Presidente ove non sia nominato il Vice-Presidente, e' sostituito dall'Amministratore Delegato o dal consigliere a ciò delegato.

#### **ART. 32 - ORGANI DELEGATI**

1 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, o parte di esse, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, all'Amministratore Delegato. Non sono delegabili le materie espressamente riservate, per legge e/o statuto al Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, l'Amministratore Delegato nominato sara' scelto tra i Consiglieri nominati dal Sindaco di Salerno.

2 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3 - All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.

#### **ART. 33 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione e' investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dallo statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

#### **ART. 34 - DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1 - Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2 - La convocazione è fatta dal Presidente con trasmissione telefax o mail ordinaria da recapitarsi almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione a ciascun amministratore e sindaco effettivo (e ciò all'indirizzo mail personale e numero dedicato indicato all'atto dell'accettazione della nomina). In caso di urgenza può essere fatta per telegramma ovvero PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno un giorno prima (e ciò all'indirizzo di PEC indicato all'atto dell'accettazione della nomina) .

3 - Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti;

4 - Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni di controllo;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.

5 - Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

#### **ART. 35 - COLLEGIO SINDACALE**

1 - Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2 - L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre effettivi ivi compreso il Presidente e da due supplenti, e determina il compenso agli stessi spettante.

3 - Al Sindaco del Comune di Salerno spetta, ai sensi sia dell'art.2449 Codice Civile, sia dell'art.50 comma 8 del D.Lgs 267/00 la nomina del Presidente e della maggioranza dei membri effettivi.

4 - Per tutta la durata del loro incarico, i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., poiché la perdita di tali requisiti comporta la decadenza del Sindaco e la sua sostituzione.

5 - Il Collegio Sindacale dura in carica per tre anni e si riunisce almeno ogni 90 giorni.

6 - Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **ART. 36 - CONTROLLO CONTABILE**

1 - Il Collegio Sindacale è altresì investito del controllo contabile ed in particolare:

- verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

2 - L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

3 - I membri del Collegio Sindacale, investiti dei compiti di controllo contabile, devono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409 quinquies c.c..

In difetto, essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

#### **ART. 37 - BILANCIO ED UTILI**

1 - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.

3 - Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea che approva il bilancio potrà essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4 - Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

5 - Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla società a

decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.

6 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili sono prescritti a favore della società.

**ART. 38 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2484 c.c.).

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea fissa, ai sensi del codice civile, le modalità della liquidazione e provvede alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

**ART. 39 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

**ART. 40 – CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi

F.TO: MASSIMILIANO GIORDANO - GIUSEPPE MONICA NOTAIO -.